

RELAZIONE

Con l'approvazione del D.L. di Stabilità Finanziaria emanato il 12 Nov. 2011, si è determinata una “**vacatio legis**” che penalizza fortemente tutto il settore inerente la produzione, importazione ed utilizzo di armi in Italia.

Infatti, è stato abolito il Catalogo Nazionale delle Armi (Art. 14 - Riduzione degli oneri amministrativi per imprese e cittadini), (Comma 7 - *A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato l'articolo 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110*) comportando così un vuoto legislativo circa l'individuazione delle armi comuni da sparo e conseguentemente delle armi sportive che l'art. 10 comma 6° della L. 110/75 e s. m. richiama stabilendo che non occorre licenza di collezione per detenere armi “...nel numero **di tre per le armi comuni da sparo e di sei per le armi di uso sportivo...**” .

Il problema che si pone è quello della importazione e produzione di nuovi modelli di armi in assenza del Catalogo Nazionale, quindi di una identificazione certa che contemporaneamente sia in grado di ridurre al minimo i costi burocratici e i tempi delle procedure.

La soluzione oggetto della Proposta di Legge è di estrema semplicità ed applicabilità e si articola nel seguente modo:

1. Si prende atto del dato di fatto che esiste una virtuale banca dati delle armi comuni già sicuramente costituito, e rappresentato sia dalle circa 20.000 armi già catalogate nell'ex Catalogo Nazionale, sia nella banca dati delle armi detenute in Italia e necessariamente comuni.
2. Si prende atto che vi sono tipologie di armi sicuramente comuni, la cui qualità può essere autocertificata.
3. Si tiene presente che a norma art. 4 della Direttiva Europea sulle armi, ogni stato deve avere un archivio elettronico che ricollega ogni arma al suo detentore; quindi lo Stato italiano è obbligato a creare questo archivio elettronico da cui si potrà ricavare con sicurezza quali armi sono già considerate comuni estrapolando dalla registrazione del mod. 38 (modulo rivelazione armi del Mininterno) quanto necessario.
4. L'importatore e il fabbricante di armi sono perciò in grado di autocertificare che l'arma prodotta o importata è già considerata arma comune da sparo. Il produttore è poi soggetto al controllo del Banco di Prova. L'importatore è soggetto anch'egli al controllo del Banco di Prova per le armi non già bancate all'estero con marchio riconosciuto oppure al controllo doganale per le armi già validamente bancate; il tutto come già previsto dagli artt. 11 e 13 L. 110/1975.
5. Relativamente al problema di armi di nuova tipologia per le quali può sorgere il dubbio che siano armi da guerra (ad es. armi demilitarizzate o versioni civili di armi militari o armi progettate per le Forze di polizia armate). Di fronte ad una richiesta di importazione di questa tipologia di armi la Questura, se non condivide la dichiarazione autocertificata, deve acquisire il parere tecnico, obbligatorio ma non vincolante, del Banco di Prova. Contro il diniego della licenza il richiedente può proporre ricorso gerarchico al Ministro dell'Interno il quale potrà confermare il

diniego oppure rilasciare la licenza di importazione qualificando così l'arma come comune.

Nell'indicare le caratteristiche delle armi comuni si è posto il limite di calibro al di sotto del 12,7 mm perché questo è un tipico calibro per armi automatiche continue (mitragliatrici). Per alcune armi si è posto il limite del serbatoio o caricatore a 5 colpi seguendo un orientamento ormai quasi consolidato.

6. L'importatore che non è sicuro di poter autocertificare la qualità dell'arma può acquisire anticipatamente il parere del Banco di Prova.

7. Viene confermata la necessità di un archivio elettronico già previsto dalla direttiva europea, che consenta alle Questure e ai privati di accertare se un dato modello di arma è già presente come arma comune sul territorio italiano. Ciò impedirà contrasto di decisioni o incertezze da parte delle Questure. L'archivio, disponibile anche ai cittadini sulla rete telematica -internet- dovrà essere costantemente aggiornato dei nuovi modelli di armi comuni prodotte od importate a cura del Ministero dell'Interno che potrà avvalersi di parte della banca dati già disponibile per il controllo delle armi.

Progetto di Legge d'iniziativa dei relatori:

Bruno G. Biscuso

Edoardo Mori

PROPOSTA DI LEGGE

Al R. D, 18giugno 1931 n, 773, Testo Unico delle Leggi di Pubblica sicurezza è aggiunto il seguente art. 31 ter:

1 - Chi richiede licenza di importazione di armi comuni da sparo a norma dell'art. 31 R.D. 18 giugno 1931 n. 773 deve autocertificare che le armi da importare sono armi comuni da sparo oppure allegare parere conforme del Banco di Prova.

2 - Sono comuni tutte le pistole, tutte le rivoltelle, tutte le armi lunghe a percussione anulare e ad aria o gas compressi, tutte le repliche, tutte le armi lunghe a canna liscia o combinate, tutti i fucili a canna rigata a colpo singolo o a ripetizione manuale di calibro inferiore a 12,7 mm, tutti i fucili semiautomatici a canna rigata di calibro inferiore a 12,7 mm con aspetto tradizionale di fucile da caccia e con eventuale freno di bocca. Sono comunque armi comuni da sparo tutti i modelli di arma già iscritti nel catalogo nazionale delle armi, indipendentemente dalla lunghezza della canna, e tutti i modelli di arma già legalmente detenuti in Italia alla data di presentazione della domanda di importazione. Sono comuni le conversioni di arma dirette a consentire l'impiego di munizioni in altri calibri comuni.

3 - Sono sempre considerate da guerra le armi automatiche e i fucili a ripetizione semiautomatica appositamente progettati per impiego militare (nota 1); sono assimilate alle armi da guerra le armi comuni da fuoco non antiche, camuffate sotto forma di altro oggetto.(nota 2)

4 - Le versioni demilitarizzate di fucili da guerra automatici devono utilizzare un caricatore o serbatoio non idoneo a contenere più di cinque cartucce (nota 3). Il controllo sulla corretta demilitarizzazione è affidato al Banco di Prova. Le versioni civili di armi automatiche devono essere trasformate in modo da garantire che non possa essere ripristinato l'automatismo continuo dello sparo.

5 - Sono fatte salve le disposizioni dell'art 29 TULPS sulle armi specificamente destinate all'armamento per le Forze armate di polizia.

6 - Per le armi che non rientrano fra quelle indicate al comma 2 e per cui l'importatore non sia in grado di autocertificarne la qualità, la Questura a cui viene richiesta la licenza di importazione, ove ritenga non certa la loro qualità di arma comune, deve richiedere al Banco di Prova un parere tecnico preventivo, obbligatorio ma non vincolante, che dovrà essere rilasciato entro 20 giorni. Contro l'eventuale diniego della licenza il richiedente può proporre ricorso gerarchico al Ministro dell'Interno il quale potrà confermare il diniego oppure rilasciare la licenza di importazione, qualificando così l'arma come comune. La domanda di importazione dovrà essere evasa comunque entro 60 giorni dal ricevimento del parere. L'importatore può acquisire preventivo parere del Banco di Prova, da allegare alla domanda di licenza in sostituzione dell'autocertificazione.

7 - Il controllo sulle armi prodotte in Italia viene svolto dal Banco di Prova; in caso ritenga che l'arma sottoposta non sia comune, rimette la decisione alla Questura del luogo ove ha sede il produttore. La Questura provvede a stabilire la natura dell'arma con le modalità di cui al comma sesto.

8 - Il Ministero dell'Interno provvederà ad adempiere all'obbligo di cui all'art. 4 della Direttiva Europea Direttiva CEE 18 giugno 1991 n. 477, modificata dalla direttiva CEE 21 maggio 2008 n. 2008/51/CE, di creare l'archivio digitale delle armi detenute in Italia, liberamente consultabile online per la sezione che consente di individuare le armi già comuni da sparo.

Note:

- 1) Questa specificazione è contenuta nella legge 185/907*
- 2) Categoria prevista dalla direttiva europea.*
- 3) Disposizione rivolta a limitare la pericolosità di certe armi che non hanno alcun utilizzo venatorio e raro impiego sportivo e per le quali non vi è alcuna ragione di disporre di un elevato volume di fuoco.*